

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 1483

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**
(COLOMBO)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**
(CONSO)

col **Ministro delle finanze**
(REVIGLIO) (*)

col **Ministro del tesoro**
(BARUCCI)

col **Ministro dell'agricoltura e delle foreste**
(DIANA)

e col **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**
(FONTANA)

(V. Stampato Camera n. 2514)

approvato dalla Camera dei deputati il 5 agosto 1993

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 agosto 1993*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI), con appendice, fatto a Roma il 9 ottobre 1991

(*) Ministro in carica alla data (29 marzo 1993) d'autorizzazione del Presidente della Repubblica alla presentazione del disegno di legge.

INDICE

Disegno di legge	<i>Pag.</i>	3
Testo dell'accordo	»	4
Traduzione non ufficiale	»	17

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo dell'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI), con appendice, fatto a Roma il 9 ottobre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE INTERNATIONAL PLANT GENETIC RESOURCES INSTITUTE

Preamble

WHEREAS, the Consultative Group on International Agricultural Research (hereinafter referred to as "CGIAR") is a group of national governments, multilateral aid agencies, private foundations and others that are supporting a number of international research centres for the purpose of improving and increasing agricultural production throughout the developing world;

WHEREAS, the members of the CGIAR in 1974 established the International Board for Plant Genetic Resources (hereinafter referred to as "IBPGR"), as an international entity operating under the aegis of the CGIAR and located in the Food and Agriculture Organization of the United Nations (hereinafter referred to as "FAO"), and also created a Trust Fund in FAO to finance IBPGR through a Letter of Agreement signed by representatives of the Federal Republic of Germany, the Kingdom of the Netherlands, the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;

WHEREAS, FAO and IBPGR having agreed to their respective roles and responsibilities and their specific areas of collaboration in the field of plant genetic resources, signed a Memorandum of Understanding on programme cooperation on 21 September 1990 setting forth that agreement;

WHEREAS, with the intention of promoting the development and strengthening of plant genetic resources activities worldwide, both within and outside the CGIAR system, the CGIAR has decided to establish an International Plant Genetic Resources Institute (hereinafter referred to as "IPGRI" or "the Institute"), which will assume all the tasks and functions of IBPGR, and succeed IBPGR as the party to the Memorandum of Understanding referred to in the preceding paragraph;

WHEREAS, IPGRI is intended to be an integral part of the CGIAR system;

WHEREAS, the Parties to this Agreement wish to create IPGRI as an independent institution with suitable governance, juridical personality, and appropriate international status, authorities, privileges and immunities and other conditions necessary to enable it to operate effectively towards the attainment of its objectives;

NOW THEREFORE, the Parties signatory hereto agree as follows:

Article 1 Establishment

There shall be established an independent international organization entitled the "International Plant Genetic Resources Institute" (hereinafter referred to as "IPGRI" or "the Institute") as an integral part of the CGIAR system, which is to operate in accordance with the Constitution appended hereto and made an integral part hereof, as such Constitution may be amended from time to time in accordance with Article 19 thereof.

Article 2 Consent to be bound

(i) The consent of a State or of an International Organization to be bound by this Agreement, is expressed through a written notification from a duly authorized representative of that State or of that International Organization that the formalities required by its legislation have been accomplished. Such a consent shall not constitute any obligation whatsoever to provide financial support to IPGRI beyond voluntary contributions. Nor shall such consent imply any responsibility, individually or collectively, for any debts, liabilities or obligations of the Institute.

(ii) This Agreement shall be open for signature by States and International Organizations at the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Italy. It shall remain open for signature for a period of two years from 1 June 1991, unless such period is extended prior to its expiry by the Depositary at the request of the Board of Trustees of IPGRI.

(iii) The Government of the Republic of Italy shall be the Depositary of this Agreement.

(iv) The consent to be bound by this Agreement shall be undertaken by the signatories in accordance with their own laws, regulations and procedures.

Article 3 Accession

(i) After the expiration of the period specified in Article 2, paragraph (ii), the present Agreement shall remain open for accession by any State and any International Organization which has the capacity to conclude treaties, contingent upon approval by the Board of Trustees of IPGRI by simple majority.

(ii) An instrument of accession of an International Organization shall contain a declaration that it has the capacity to conclude treaties.

(iii) The instruments of accession shall be deposited with the Depositary of this Agreement.

Article 4 Settlement of Disputes

(i) Any dispute between the Parties concerning the interpretation or application of the present Agreement which cannot be settled amicably, shall be submitted, at the request of any Party to the

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dispute, to an arbitral tribunal, composed of three members. Each Party shall appoint one arbitrator and the two arbitrators thus appointed shall together appoint a third arbitrator as their chairperson.

(ii) If one of the Parties fails to appoint its arbitrator and has not proceeded to do so within two months after an invitation from the other Party to make such an appointment, the latter Party may invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointment.

(iii) If the two arbitrators are unable to reach agreement, in the two months following their appointment, on the choice of the third arbitrator, either Party may invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointment.

(iv) In the event of a vacancy in the presidency of the International Court of Justice or of the inability of the President to exercise the functions of the presidency, or in the event that the President should be a national of the party to the dispute, the appointment herein provided for may be made by the vice-president of the court or, failing him, by the senior judge.

(v) Unless the Parties decide otherwise, the tribunal shall determine its own procedure.

(vi) The tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be final and binding on the Parties to the dispute.

Article 5 Entry into Force

(i) This Agreement and the Constitution appended thereto shall come into force immediately upon receipt by the Depositary of written notifications by three state parties to this Agreement that the formalities required by the national legislation of such parties with respect to this Agreement have been accomplished.

(ii) For each State or International Organization notifying that the formalities required have been accomplished, or depositing an instrument of accession, after the entry into force of this Agreement, this Agreement will enter into force on the first day of the month after the date of receipt by the Depositary of the notification.

Article 6 Termination

Any party to this Agreement may, by written instrument to the Depositary, denounce this Agreement. Such termination of the consent to be bound shall become effective three months after the date on which such instrument is received.

Article 7 Authentic text

The authentic text of the present Agreement, including the Constitution appended thereto, shall be in the English language.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement in a single original in the English language.

Appendix I**CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL PLANT GENETIC RESOURCES INSTITUTE****Article 1 Status**

(i) The International Plant Genetic Resources Institute (hereinafter referred to as "IPGRI" or "the Institute") is an integral part of the Consultative Group on International Agricultural Research (hereinafter referred to as the "CGIAR"). It shall operate as a non-profit autonomous organization, international in status and non-political in management, staffing and operations. The Institute shall be organized exclusively for scientific and educational purposes.

(ii) IPGRI shall possess full juridical international personality and enjoy such legal capacities as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.

Article 2 Headquarters Location

The country of location of IPGRI's headquarters shall be designated by the Board of Trustees of IPGRI after consultation with the CGIAR, and in accordance with the requirements for the exercise of the functions and the fulfillment of the purposes of IPGRI. The Board of Trustees may establish offices in other locations as required to support the Institute's programme.

Article 3 Aims

The aims of IPGRI shall be threefold:

(a) to initiate and stimulate both within and outside the CGIAR system the action needed to establish and sustain an international programme for the conservation and utilization of plant genetic resources;

(b) to promote, encourage, support and engage in activities to strengthen plant genetic resources conservation and utilization worldwide through the implementation of a programme of research, training, dissemination of information and field activities designed to enhance the capabilities of national and international programmes in plant genetic resources;

(c) to provide, on request, scientific and technical advice to the Food and Agriculture Organization of the United Nations (hereinafter referred to as "FAO") and other bodies concerned with plant genetic resources.

Article 4 Guiding Principles

(i) IPGRI shall initiate, catalyze, promote and coordinate plant genetic resources efforts in partnership with national, regional and international institutions to achieve the aims described in Article 3 hereof.

- (ii) IPGRI shall base its approach to plant genetic resources on the following principles:
- (a) that plant genetic resources should be freely available to all bona fide users;
 - (b) that the needs of the plant genetic resources community change in response to changes in physical, scientific, political and social environments, necessitating a flexibility in responding to these needs;
 - (c) that national, regional and international organizations and programmes in plant genetic resources all have essential roles in conserving and utilizing these resources;
 - (d) that the Institute's work on the conservation of plant genetic resources should form part of the total effort in the conservation of the world's biodiversity;
 - (e) that the total genepool of a crop, including its wild relatives, is the basic unit for conservation, study, and utilization;
 - (f) that priorities for work on crop genepools should be set collectively;
 - (g) that an integrated approach to conservation involving collaborative action and using complementary and compatible methods provides the best option for securing the long term safety of crop genepools;
 - (h) that the needs of developing countries should be given particular attention in all activities undertaken by the Institute;
 - (i) that sociological issues, including the gender variable, should be considered in all aspects of operations undertaken by the Institute;
 - (j) that there should be no discrimination on the basis of sex, race, creed or colour in the employment practices of the Institute.

Article 5 Activities

(i) IPGRI shall formulate a research programme to develop and maintain the necessary scientific and technological base and the necessary staff expertise to underpin the science of plant genetic resources conservation and use. This programme shall be directed towards innovation and technology development and the transfer of the results of such work to IPGRI's user community. This activity shall include the development of integrated conservation strategies for different crop genepools, using complementary conservation methods.

(ii) IPGRI shall develop the concept of crop genetic resources networks, whereby all activities on the genetic resources of a crop genepool are coordinated through a network, to promote full collaboration among all participants, including both conservationists and users, and a sharing of responsibilities for the conservation, study and use of the particular genepool. The Institute shall act as a catalyst to initiate crop networks and shall assist the further development of the networks, if and when required.

(iii) IPGRI shall provide or arrange for assistance to national plant genetic resources programmes, recognizing that different national programmes have different requirements, but giving priority to those of developing countries. Such assistance will include direct inputs by the Institute with respect to formulating overall plant genetic resources policies and strategies, designing organizational and institutional arrangements for carrying out plant genetic resources programmes and projects, identifying pos-

sible financial resources and having the Institute's staff provide scientific advice in the execution of such programmes or projects.

(iv) IPGRI shall act as a catalytic and coordinating body and shall promote collaboration, share expertise and encourage joint planning in all plant genetic resources activities.

(v) IPGRI shall collaborate with FAO in developing an effective programme to monitor the status of plant genetic resources in the world and shall work towards the development of national, regional and international programmes. The Institute shall obtain and process information on plant genetic resources and act as a central distributor of this information where and when it is needed.

(vi) IPGRI shall keep abreast of policies, practices and capabilities of other agencies active in the field of plant genetic resources and on related issues such as intellectual property rights, and shall, upon request, serve in an advisory role on these matters within and outside the CGIAR system.

(vii) IPGRI shall perform such other activities as its Board of Trustees may find necessary or useful in furtherance of the aims set forth in Article 3 hereof.

Article 6 Powers

(i) In furtherance of the aforesaid aims and activities, IPGRI shall have the following powers:

(a) to receive, acquire or otherwise lawfully obtain from any governmental authority or from any corporation, company, association, person, firm, foundation or other entity whether international, regional or national, such charters, licenses, rights, concessions or similar rights, and assistance - financial or otherwise - as are conducive to and necessary for the attainment of the aims of the Institute;

(b) to receive, acquire or otherwise lawfully obtain from any governmental authority or from any corporation, company, association, person, firm, foundation or other entity, whether international, regional or national, by donation, grant, exchange, devise, bequest, purchase or lease, either absolutely or in trust, contributions consisting of such properties, real, personal, or mixed including funds and valuable effects or items, as may be useful or necessary to pursue the aims and activities of the Institute and to hold, operate, administer, use, sell, convey or dispose of the said properties;

(c) to enter into treaties and contracts;

(d) to employ persons according to its own regulations;

(e) to institute, and defend in, legal proceedings;

(f) to perform all acts and functions as may be found necessary, expedient, suitable or proper for the furtherance, accomplishment or attainment of any and/or all of the purposes and activities herein stated, or which shall appear, at any time, as conducive to or necessary and useful for the aims and activities of the Institute.

(ii) No part of the earnings of the Institute shall inure to the benefit of, or be distributable to, its members, trustees, officers, or other private persons, except that the Institute shall be authorized and

empowered to pay reasonable compensation for services rendered and to make payments and distributions in furtherance of the aims set forth in Article 3 hereof.

Article 7 Organs

The organs of IPGRI shall be:

- (a) The Board of Trustees (hereinafter referred to as the "Board");
- (b) The Director General.

Article 8 Composition of the Board

(i) The Board shall consist of fifteen members, selected as follows:

- (a) four members elected by the Board upon nomination by the CGIAR, and eight members-at-large elected by the Board. Regard shall be paid especially to proposed members' professional experience and qualifications, to appropriate geographical distribution, and to agencies or countries which have concern for and provide substantial support to the Institute;
- (b) one member appointed by the host country;
- (c) one member appointed by FAO;
- (d) the Director General of IPGRI as a member ex officio.

(ii) The members of the Board, except the Director General who serves as a member for her/his whole term of office and the members appointed by FAO and the host country, shall be appointed for terms of no more than three years as determined by the Board in advance of the appointment. Vacancies among members nominated by the CGIAR and among the members-at-large by reason of their retirement, death, incapacity, or any other cause shall be filled in the same manner as the original appointments. A new member appointed to replace a member during the latter's term, may be appointed for the remaining term of the member being replaced or for some other term of no more than three years.

(iii) The members of the Board are eligible for reappointment to a second term, but shall not serve more than two successive terms, except that the member elected as Chairperson may have her/his term extended by the Board in order to coincide with her/his appointment as Chairperson, provided that no member shall serve for more than eight consecutive years on the Board. To ensure continuity of policies and operations, members shall serve staggered terms as determined by the Board.

(iv) The members of the Board - other than the Director General and the members appointed by FAO and by the host country - serve in a personal capacity and are not considered, nor do they act, as official representatives of governments or organizations.

v) The term of office and the selection of the member appointed by the host country will be determined by the host country.

(vi) The term of office and the selection of the member appointed by FAO will be determined by FAO.

(vii) The Board of IPGRI at the time it is established shall have the same composition as the Board of IBPGR immediately prior to that time and the term of office of each member of IPGRI's initial Board shall be the term originally set for the member in IBPGR's Board.

Article 9 Functions and Powers of the Board

(i) The Board governs IPGRI in all affairs of the Institute. Its role shall be to ensure that:

(a) the Institute has objectives, programmes and plans that are consistent with its aims and with the goals and purposes of the CGIAR system of which it is a part;

(b) the Institute is managed effectively by the Director General in harmony with the agreed objectives, programmes and budgets, and in accordance with legal and regulatory requirements;

(c) the future well-being of IPGRI and of the CGIAR system of which it is a part is not jeopardized by exposing its financial resources, its staff or its credibility to imprudent risks.

(ii) To this end, the Board shall have the following duties:

(a) definition of objectives and approval of plans to meet the Institute's aims and to monitor the achievement of these aims;

(b) specification of policies to be followed by the Director General in pursuing the specified objectives;

(c) appointment of the Director General, determination of her/his terms of employment, monitoring her/his performance and dismissal of the Director General if her/his performance is inadequate;

(d) approval of the Institute's broad organizational framework;

(e) approval of personnel policies including scales of salaries and benefits;

(f) determination of priorities relating to major elements within and between the Institute's programmes;

(g) approval of the Institute's programme and budget and the Institute's Annual Report;

(h) ensuring the Institute's cost-effectiveness, financial integrity and accountability;

(i) appointment of an external auditor and approval of an annual audit plan;

(j) approval of an investment policy and monitoring of its implementation;

(k) overseeing of major borrowing, major expansion including the acquisition of major equipment and facilities, and the disposal of major assets;

(l) ensuring that the Institute conducts its activities in accordance with system-wide policies laid down by the CGIAR;

(m) ensuring that due consideration is given to the recommendations and suggestions made by CGIAR-approved reviews pertinent to the Institute's operation and activities;

(n) ensuring that Board members have no conflict of interest;

(o) maintaining the composition of the Board with respect to the expertise needed to discharge

the full range of its responsibilities, monitoring the performance of its members and evaluating its performance;

(p) perform all other acts that may be considered necessary, suitable and proper for the attainment of any or all of the aims of the Institute as set forth in Article 3 hereof.

(iii) The Board may designate an executive committee of its members which shall have the power to act for the Board in the interim between Board meetings, and on matters which the Board delegates to it. All interim actions of the executive committee shall be reported to the full Board at its next meeting.

(iv) The Board may establish such other subsidiary Committees as it deems necessary for the performance of its functions.

Article 10 Voting by the Board

Voting by the Board of Trustees is regulated as follows:

(a) each member of the Board has one vote except for the member appointed by FAO, who, at the request of FAO, is a non-voting member;

(b) decisions of the Board shall be made by majority of the voting members present except as specified otherwise in this Constitution;

Article 11 Procedure of the Board

(i) The Board shall elect one member as Chairperson. The normal term of the Chairperson shall be three years. The Board may re-elect its Chairperson for a second term of not more than three years.

(ii) The Board shall meet at least once annually.

(iii) The Board shall adopt its own rules of procedure.

(iv) A majority of the members shall constitute a quorum for Board meetings.

Article 12 Appointment of the Director General

The appointment of the Director General of IPGRI, her/his term of office, and any termination for cause will be decided by a two-thirds majority of all voting members of the Board.

Article 13 Functions and Powers of the Director General

(i) The Director General is responsible to the Board for the operation and management of IPGRI and for assuring that its programmes and objectives are properly developed and carried out. He/she is the chief executive officer of the Institute.

(ii) The Director General shall implement the policies determined by the Board, follow the guidelines laid down by the Board for the functioning of the Institute and carry out the directions of the Board. Specifically, the Director General, under the supervision of the Board, shall:

(a) develop a strategic plan for the operation of the Institute and keep this plan under continuing review;

(b) develop programme and budget submissions in accordance with established practices within the CGIAR, and prepare the Institute's Annual Report;

(c) supervise the planning and direction of the Institute's plant genetic resources activities to ensure effective programming and project implementation, analysis and evaluation of on-going programmes and to provide vision and comprehension in developing strategies for future programmes;

(d) recruit and manage highly qualified staff;

(e) keep and have available for review by the Board and other appropriate parties, financial accounts and other records on a current basis;

(f) have made annually an independent audit of the financial records;

(g) keep the Chairperson of the Board advised on matters of consequence that relate to the Institute;

(h) perform such other functions as are delegated to her/him by the Board.

(iii) The Director General is the legal representative of IPGRI. He/she shall sign all deeds, contracts, agreements, treaties and other legal documents which are necessary to ensure the normal operation of the Institute. The Board may stipulate the extent to which these powers may be delegated by the Director General. Contracts, agreements and treaties which affect the governance, objectives, location, expansion or dissolution of IPGRI, or major issues of the relationship to the host country are subject to approval by the Board.

Article 14 Staffing

(i) The staff shall be appointed by the Director General under staff regulations approved by the Board.

(ii) The paramount consideration in the employment of staff and in the determination of the conditions of service shall be the necessity of securing the highest standards of quality, efficiency, competence and integrity.

(iii) Salary scales, insurance, pension schemes and any other terms of employment shall be laid down in staff regulations, and shall in principle be comparable and in line with those of other institutions within the CGIAR system.

Article 15 Financing

(i) The core budget of IPGRI shall be funded by members of the CGIAR. The financial opera-

tions of the Institute shall be governed by financial regulations to be adopted by the Board in accordance with the established principles of the CGIAR. The Institute is also authorized to receive contributions from other sources in order to finance operations which are not covered by the core budget.

(ii) The budget of the Institute is approved annually by the Board and submitted to the CGIAR for endorsement.

(iii) A full financial audit of the operations of the Institute shall be conducted on an annual basis by an independent international accounting firm appointed by the Board upon recommendation by the Director General. The results of such audits shall be made available by the Director General to the Board for its consideration and approval and to the CGIAR.

Article 16 Relationship with the CGIAR

IPGRI is an integral part of the CGIAR system and participates fully in this system. As such, the Institute shall submit to the CGIAR its annual programme and budget, which will be mutually agreed upon by the CGIAR and the Institute. In addition, the Institute shall be subject to periodic review of its programme and of its management by an independent review panel appointed by the Technical Advisory Committee of the CGIAR and the CGIAR Secretariat.

Article 17 Relationships with other organizations

(i) In order to achieve its objectives in the most efficient way, IPGRI may enter into agreements for close cooperation with relevant national, regional or international organizations, foundations and agencies.

(ii) The relationship of the Institute with FAO is regulated in the Memorandum of Understanding on programme cooperation signed by FAO and IBPGR on 21 September 1990, as it may be amended from time to time.

Article 18 Rights, Privileges and Immunities

(i) IPGRI shall make arrangements with its host country to ensure that the Institute, its staff members and official visitors shall enjoy in the territory of the host country the same rights, privileges and immunities as customarily accorded to other International organizations, their officials, staff and official visitors. Such rights, privileges and immunities shall be specifically defined in a Headquarters Agreement with the host country.

(ii) Similarly, IPGRI may, pursuant to Article 2 hereof, enter into agreements with the other countries in which it works for the purpose of granting IPGRI, its officials and staff such privileges and immunities as are required for such work.

(iii) The privileges and immunities referred to in the preceding paragraphs are to be provided solely to ensure in all circumstances the unimpeded functioning of IPGRI, and the complete independence of the persons to whom they are accorded.

Article 19 Amendments

This Constitution may be amended by the Board by a three-fourths majority of all voting members of the Board, provided notice of such a proposed amendment together with its full text shall have been mailed to all members of the Board at least eight weeks in advance of meeting, or such notice is waived by all members of the Board. Any amendments to the Constitution shall be, in addition, subject to approval by the CGIAR.

Article 20 Dissolution

(i) Subject to approval by the CGIAR, IPGRI may be dissolved by a three-fourths majority of all voting members of the Board, if it is determined that the purposes of IPGRI have been achieved to a satisfactory degree or if it is determined that IPGRI will no longer be able to function effectively.

(ii) In case of dissolution, the assets of IPGRI situated in the host or other countries shall be transferred to such countries for use for similar purposes or distributed to institutions having purposes similar to those of IPGRI in the respective countries after agreement between the Government of those countries and the Board in consultation with the CGIAR.

TRADUZIONE NON UFFICIALEACCORDO ISTITUTIVO DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER LE RISORSE
FITOGENETICHEPREAMBOLO

PREMESSO che il Gruppo Consultivo per la Ricerca Agricola Internazionale (in appresso denominato "CGIAR") è un gruppo di governi nazionali, di agenzie assistenziali multilaterali, di fondazioni private ed altre che appoggiano numerosi centri di ricerca internazionali allo scopo di migliorare e di accrescere la produzione agricola in tutto il mondo in via di sviluppo;

PREMESSO che i membri del CGIAR hanno istituito nel 1974 l'Ente Internazionale per le Risorse Fitogenetiche (in appresso denominato "IBPGR") come organismo internazionale che opera sotto l'egida del CGIAR presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (in appresso denominata FAO) e che hanno anche istituito un Fondo di garanzia presso la FAO per finanziare l'IBPGR mediante Lettera di Accordo firmata da rappresentanti della Repubblica Federale di Germania, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Svezia e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord;

PREMESSO che la FAO e l'IBPGR hanno concordato i loro rispettivi ruoli e responsabilità e le loro specifiche aree di collaborazione nel campo delle risorse fitogenetiche e firmato, il 21 settembre 1990, un Memorandum d'Intesa sulla cooperazione al programma, che espone tale accordo;

PREMESSO che il CGIAR - nell'intento di promuovere, nel mondo intero, lo sviluppo ed il rafforzamento delle attività relative alle risorse fitogenetiche sia all'interno che all'esterno del sistema CGIAR - ha deciso di creare un Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche (in appresso denominato "IPGRI" o "l'Istituto") che si assumerà tutti i compiti e le funzioni dell'IBPGR e succederà all'IBPGR quale parte al Memorandum d'Intesa di cui al paragrafo precedente;

PREMESSO che l'IPGRI intende essere parte integrante del sistema CGIAR;

PREMESSO che le Parti al presente Accordo desiderano istituire l'IPGRI come Istituto indipendente dotato di una appropriata gestione, di personalità giuridica e di uno status internazionale, nonché di poteri, privilegi, immunità appropriati, come pure di altre condizioni necessarie a far funzionare l'Istituto in maniera efficace, perché possa conseguire i suoi obiettivi;

PERTANTO le Parti firmatarie hanno concordato quanto segue:

Articolo 1 Istituzione

Con il presente strumento si istituisce una organizzazione internazionale indipendente, chiamata "Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche" (denominata in appresso "IPGRI" o "l'Istituto") quale parte integrante del sistema CGIAR, il quale agirà in conformità con la Costituzione allegata al presente Accordo, che è parte integrante di esso e che potrà essere di tanto in tanto emendata in conformità con l'Articolo 19 della stessa.

Articolo 2 Accettazione degli obblighi

(i) Il consenso di uno Stato o di una Organizzazione internazionale ad essere vincolato dal presente Accordo è espresso per messo di una notifica scritta di un rappresentante debitamente autorizzato di quello Stato od Organizzazione Internazionale, che attesti che gli adempimenti previsti dalla sua legislazione sono stati espletati. Tale consenso non costituirà alcun obbligo a fornire un supporto finanziario all'IPGRI, oltre ai contributi volontari. Tale consenso non implicherà neppure alcuna responsabilità, individuale o collettiva, per qualsivoglia debito, passività o obbligo dell'Istituto.

(ii) Il presente Accordo sarà aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni Internazionali presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana. Esso rimarrà aperto alla firma per un periodo di due anni dal 1 giugno 1991, a meno che tale periodo non venga prorogato dal Depositario prima della sua scadenza su richiesta del Consiglio di Amministrazione dell'IPGRI.

(iii) Il Governo della Repubblica Italiana sarà Depositario del presente Accordo.

(iv) I firmatari si impegnano ad essere vincolati dal presente Accordo in conformità con le proprie leggi, regolamenti e procedure.

Articolo 3 Adesione

(i) Successivamente alla scadenza del periodo specificato all'Articolo 2, paragrafo (ii), il presente Accordo rimarrà aperto all'adesione di ogni Stato e di ogni Organizzazione Internazionale avente capacità di concludere trattati, subordinatamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'IPGRI a maggioranza semplice.

(ii) Lo strumento di adesione di una Organizzazione Internazionale deve contenere una dichiarazione che attesti la sua capacità di concludere trattati.

(iii) Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Depositario del presente Accordo.

Articolo 4 Soluzione delle controversie

(i) Ogni controversia tra le Parti relativa alla interpretazione o attuazione del presente Accordo, che non possa essere risolta in via amichevole, sarà sottoposta, su richiesta di qualsiasi Parte alla controversia, ad un Tribunale arbitrale composto da tre membri. Ciascuna Parte nominerà il proprio arbitro ed i due arbitri in tal modo nominati designeranno insieme un terzo arbitro come loro presidente.

(ii) Se una delle Parti omette di nominare il suo arbitro e non procede a tale nomina entro due mesi da quando è stata invitata dall'altra Parte ad effettuare tale nomina, quest'ultima può invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a procedere alla nomina necessaria.

(iii) Se i due arbitri, nei due mesi successivi alla loro nomina, non riescono a raggiungere un accordo sulla scelta del terzo arbitro, l'una o l'altra Parte può invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a procedere alla nomina necessaria.

(iv) Qualora vi sia un posto vacante alla Presidenza della Corte Internazionale di Giustizia, o il Presidente sia impossibilitato ad esercitare le funzioni della presidenza, o nel caso che il Presidente sia cittadino di una Parte alla controversia, la nomina prevista può essere effettuata dal Vice-Presidente della Corte o, in sua mancanza, dal giudice più anziano in grado.

(v) A meno che le Parti non decidano diversamente, il Tribunale determinerà la sua procedura.

(vi) Il Tribunale addiverrà alla sua decisione a maggioranza di voti. Tale decisione sarà definitiva e vincolante per le Parti alla controversia.

Articolo 5 Entrata in vigore

(i) Il presente Accordo e la Costituzione in annesso entreranno in vigore immediatamente nel momento in cui il Depositario avrà ricevuto una notifica scritta da tre Stati parti al presente Accordo che gli adempimenti prescritti dalla legislazione nazionale di tali parti per quanto riguarda l'Accordo sono stati espletati.

(ii) Per ciascuno Stato o Organizzazione Internazionale che notifichi che gli adempimenti previsti sono stati espletati o che depositi uno strumento di adesione, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il Depositario ha ricevuto la notifica.

Articolo 6 Cessazione

Qualsiasi Parte al presente Accordo può denunciare il presente Accordo mediante strumento scritto inviato al Depositario. Tale cessazione del consenso a far parte dell'Accordo diverrà effettiva tre mesi dopo la data in cui tale strumento è stato ricevuto.

Articolo 7 Testo autentico

Il testo autentico del presente Accordo, compresa la Costituzione in allegato, è in lingua inglese.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo in un unico originale in lingua inglese.

FATTO a Roma il 9 Ottobre, 1991

(Seguono firme)

Appendice I

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE
PER LE RISORSE FITOGENETICHE.Articolo 1
Status

(i) L'Istituto Internazionale per le Risorse Fitogenetiche (in appresso denominato "IPGRI" o l'"Istituto") é Parte integrante del Gruppo Consultivo sulla Ricerca Agricola Internazionale (in appresso denominata "CGIAR"). Esso opererà come organizzazione autonoma senza fini di lucro, a statuto internazionale e con gestione, amministrazione del personale e attività non politiche. L'Istituto sarà organizzato esclusivamente a fini educativi e scientifici.

(ii) L'IPGRI avrà piena personalità giuridica internazionale e godrà di quelle capacità legali che potranno essere necessarie per l'esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi scopi.

Articolo 2
Ubicazione della Sede

Il paese dove sarà ubicata la sede dell'IPGRI sarà designato dal Consiglio di Amministrazione dell'IPGRI, previa consultazione con il CGIAR, ed in base ai requisiti per l'esercizio delle funzioni ed il conseguimento degli scopi dell'IPGRI. Il Consiglio di Amministrazione può impiantare uffici in altri luoghi, qualora sia necessario al fine di appoggiare il programma dell'Istituto.

Articolo 3
Scopi.

Gli scopi dell'IPGRI saranno triplici:

(a) intraprendere ed incentivare, sia all'interno che all'esterno del sistema CGIAR, le azioni necessarie per stabilire e mantenere un programma internazionale per la conservazione e l'utilizzazione delle risorse fitogenetiche;

(b) promuovere, incoraggiare, appoggiare ed intraprendere attività volte a rafforzare la conservazione e l'utilizzazione delle risorse fitogenetiche in tutto il mondo grazie alla realizzazione di un programma di ricerca, formazione, divulgazione di informazioni ed attività in loco, destinate a potenziare le capacità dei programmi nazionali ed internazionali in materia di risorse fitogenetiche;

(c) fornire, su richiesta, una consulenza scientifica e tecnica all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (in appreso definita "FAO") e ad altri enti interessati alle risorse fitogenetiche.

Articolo 4 Principi guida

(i) L'IPGRI darà inizio, fungerà da catalizzatore, promuoverà e coordinerà gli sforzi in materia di risorse fitogenetiche in collaborazione con gli istituti nazionali, regionali ed internazionali, al fine di conseguire gli scopi di cui al precedente Articolo 3.

(ii) L'IPGRI baserà il suo approccio alle risorse fitogenetiche sui seguenti principi:

(a) le risorse fitogenetiche devono essere liberamente accessibili a tutti gli utenti in bona fide;

(b) le esigenze della comunità in materia di risorse fitogenetiche variano a seconda dei mutamenti dell'ambiente fisico, scientifico, politico e sociale, il che richiede flessibilità per far fronte a tali esigenze;

(c) le organizzazioni ed i programmi nazionali, regionali ed internazionali in materia di risorse fitogenetiche svolgono tutti un ruolo essenziale per quanto riguarda la conservazione e l'uso di queste risorse;

(d) il lavoro dell'Istituto sulla conservazione delle risorse fitogenetiche dovrebbe essere parte dello sforzo generale per la conservazione della biodiversità del mondo;

(e) il fondo comune genico globale di una specie agraria, comprese le specie affini selvatiche, è l'unità di base per la conservazione, lo studio e l'utilizzazione;

(f) si dovrebbero stabilire collettivamente le priorità di lavoro sui fondi comuni genici delle specie agrarie;

(g) un approccio integrato alla conservazione che comporti un'azione di collaborazione, con metodi complementari e compatibili, è la migliore soluzione per

garantire la sicurezza a lungo termine dei fondi comuni genici delle specie agrarie;

(h) le esigenze dei paesi in via di sviluppo dovrebbero essere oggetto di una attenzione particolare in tutte le attività intraprese dall'Istituto;

(i) le questioni sociologiche, inclusa la variabile "genere" dovrebbero essere considerate in tutti gli aspetti delle attività intraprese dall'Istituto;

(j) nelle prassi di assunzione dell'Istituto non vi deve essere alcuna discriminazione basata sul sesso, la razza, la religione o il colore della pelle.

Articolo 5 Attività

(i) L' IPGRI formulerà un programma di ricerca per sviluppare e mantenere la base scientifica e tecnologica necessaria, nonché un personale con le cognizioni tecniche necessarie per valorizzare la scienza della conservazione delle risorse fitogenetiche ed il loro uso. Il programma tenderà verso l'innovazione e lo sviluppo tecnologico ed i risultati di tale lavoro saranno trasferiti alla comunità di utenti dell'IPGRI. Questa attività includerà lo sviluppo di strategie integrate di conservazione per fondi comuni genici di diverse specie agrarie, con l'impiego di metodi di conservazione complementari.

(ii) L'IPGRI elaborerà il concetto di un sistema di collegamento delle risorse genetiche delle specie agrarie volto a coordinare per mezzo di una rete tutte le attività sulle risorse genetiche del fondo comune genico di una specie agraria, al fine di promuovere una completa collaborazione tra tutti i partecipanti, compresi gli addetti alla conservazione e gli utenti, nonché la ripartizione delle responsabilità per la conservazione, lo studio e l'uso di un determinato fondo comune genico. L'Istituto avrà funzione di catalizzatore nella fase iniziale dell'installazione delle reti di collegamento e coadiuverà l'ulteriore sviluppo delle reti, come e quando necessario.

(iii) L'IPGRI fornirà o disporrà un'assistenza ai programmi nazionali di risorse fitogenetiche, tenendo conto dei diversi requisiti dei vari programmi nazionali, ma dando priorità a quelli dei paesi in via di sviluppo. Quest'assistenza comprenderà contributi diretti dell'Istituto per la formulazione di politiche e strategie globali sulle risorse fitogenetiche, con l'elaborazione di disposizioni organizzative ed istituzionali per lo svolgimento di programmi e progetti relativi alle risorse fitogenetiche, l'identificazione di eventuali risorse finanziarie e la formulazione di pareri scientifici del personale dell'Istituto, circa l'esecuzione di tali programmi o progetti.

(iv) L'IPGRI fungerà da catalizzatore, svolgerà un ruolo di coordinamento e promuoverà la collaborazione, metterà a disposizione la propria consulenza scientifica ed incoraggerà la pianificazione congiunta in tutte le attività relative alle risorse fitogenetiche;

(v) L'IPGRI collaborerà con la FAO nel mettere a punto un programma efficace di monitoraggio dello status delle risorse fitogenetiche nel mondo ed opererà per sviluppare programmi nazionali, regionali ed internazionali. L'Istituto ricercherà ed elaborerà informazioni sulle risorse fitogenetiche e fungerà da distributore centrale di queste informazioni, come e quando necessario.

(vi) L'IPGRI si manterrà al passo con le politiche, prassi e capacità di altri Enti attivi nel campo delle risorse fitogenetiche, nonché con gli altri problemi connessi, quali i diritti di proprietà intellettuale e, su richiesta, potrà fornire consulenze in merito a tali questioni nell'ambito e fuori del sistema CGIAR.

(vii) L'IPGRI eserciterà ogni altra attività che potrà essere ritenuta necessaria o utile dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dei fini di cui all'Articolo 3 del presente strumento.

Articolo 6 Poteri

(i) Per conseguire detti scopi ed attività l'IPGRI avrà i seguenti poteri:

(a) ricevere, acquistare od ottenere in altro modo legittimo da qualsivoglia autorità governativa ovvero ente, società, associazione, persona, ditta, fondazione o altro organismo sia internazionale che regionale o nazionale, quelle patenti, brevetti, diritti, concessioni o diritti analoghi, nonché assistenza - finanziaria o di altra natura - che possa condurre e sia necessaria al conseguimento degli scopi dell'Istituto;

(b) ricevere, acquistare o ottenere in altro modo legittimo da qualsivoglia autorità governativa o ente, società, associazione, persona, ditta, fondazione o altro organismo, sia internazionale che regionale o nazionale, mediante donazione, doni, scambi, disposizioni testamentarie, lasciti, acquisti o affitti, sia a livello assoluto o in amministrazione fiduciaria, contributi consistenti in quei beni, reali, personali o misti, compresi fondi ed effetti o articoli di valore, che possono essere utili o necessari a conseguire gli scopi e le attività dell'Istituto ed a detenere, gestire, amministrare, utilizzare, vendere, trasferire o liquidare detti beni;

(c) stipulare trattati e contratti;

(d) impiegare persone in base al suo regolamento;

(e) intentare ed essere convenuto in procedimenti legali;

(f) esercitare ogni atto e funzione che possa essere ritenuto necessario, vantaggioso, adatto ed appropriato per il conseguimento, il compimento o il raggiungimento di uno qualsiasi e/o di tutti gli scopi e le attività sopracitate, o che sembri in qualsiasi momento poter contribuire al conseguimento degli scopi e delle attività dell'Istituto, ovvero necessario ed utile a tal fine.

(ii) Nessuna parte dei guadagni dell'Istituto spetterà o potrà essere distribuita ai suoi membri, amministratori, funzionari o altri privati, salvo nel caso in cui l'Istituto sia autorizzato ed abbia avuto procura di pagare un compenso ragionevole per i servizi resi e di effettuare pagamenti e ripartizioni ai fini stabiliti nell'Articolo 3 del presente strumento.

Articolo 7 Organi

Gli organi dell'IPGRI saranno:

(a) Il Consiglio di Amministrazione (in appresso definito "il Consiglio");

(b) il Direttore Generale.

Articolo 8 Composizione del Consiglio

(i) Il Consiglio sarà composto da quindici membri, scelti come segue:

(a) quattro membri eletti dal Consiglio, su nomina del CGIAR, ed otto membri rappresentativi eletti dal Consiglio. Si terrà particolarmente conto dell'esperienza e delle qualifiche professionali del membro di cui si propone la candidatura, di una ripartizione geografica appropriata e degli enti o paesi che hanno interesse per l'Istituto e che forniscono ad esso un supporto sostanziale;

(b) un membro nominato dal paese ospite;

(c) un membro nominato dalla FAO;

(d) il Direttore Generale dell'IPGRI come membro ex officio.

(ii) I membri del Consiglio, tranne il Direttore Generale - che presta servizio come membro per l'intero periodo di carica ed i membri nominati dalla FAO e dal paese ospite - saranno eletti per periodi non superiori a tre anni, come stabilito dal Consiglio precedentemente all'assegnazione dell'incarico. I posti vacanti tra i membri nominati dal CGIAR e tra i membri rappresentativi, a causa di pensionamento, decesso, inabilitazione o ogni altra causa, saranno coperti come per le nomine originali. Un nuovo

membro nominato per sostituirne un altro durante il periodo di carica di quest'ultimo, può essere designato per il suo rimanente periodo di carica o per ogni altro mandato non superiore a tre anni.

(iii) I membri del Consiglio possono essere rieletti per un secondo mandato, ma non dovranno prestare servizio per più di due mandati consecutivi, a meno che il membro eletto come Presidente ottenga una proroga del suo periodo di carica, che coincida con la sua nomina a Presidente, a condizione che nessun membro rimanga in carica nel Consiglio per più di otto anni consecutivi. Per garantire la continuità delle politiche e delle operazioni, i membri avranno periodi di carica alternati, come stabilito dal Consiglio.

(iv) I membri del Consiglio - diversi dal Direttore Generale e dai membri nominati dalla FAO e dal paese ospite - presteranno servizio a titolo personale e non saranno considerati né agiranno come rappresentanti ufficiali di governi o di organizzazioni.

(v) Il periodo di carica e la scelta del membro nominato dal paese ospite saranno decisi dal paese ospite.

(vi) Il periodo di carica e la scelta del membro nominato dalla FAO saranno decisi dalla FAO.

(vii) Il Consiglio dell'IPGRI, all'atto della sua istituzione, avrà la stessa composizione di quella del Consiglio dell'IBPGR immediatamente precedente a tale momento, ed il periodo di carica di ciascun membro del Consiglio iniziale dell'IPGRI sarà quello originariamente stabilito per quel membro nel Consiglio IBPGR.

Articolo 9 Funzioni e poteri del Consiglio

(i) Il Consiglio gestisce l'IPGRI per tutti gli affari dell'Istituto. Il suo ruolo consisterà nell'assicurare che:

(a) l'Istituto abbia obiettivi, programmi e piani compatibili con i suoi scopi e con gli obiettivi e le finalità del sistema CGIAR, di cui è parte;

(b) l'Istituto sia effettivamente gestito dal Direttore Generale in conformità con gli obiettivi, i programmi ed i bilanci preventivi concordati, ed in conformità con le prescrizioni legali e regolamentari;

(c) il futuro benessere dell'IPGRI e del sistema CGIAR, di cui è parte, non saranno messi a repentaglio da una imprudente esposizione a rischi pericolosi delle risorse finanziarie dell'IPGRI, del suo personale o della sua credibilità;

(ii) A tal fine, il Consiglio avrà i seguenti doveri:

(a) definire gli obiettivi ed approvare i piani miranti a realizzare gli scopi dell'Istituto e controllare il conseguimento di tali finalità;

(b) specificare le politiche che dovranno essere seguite dal Direttore Generale per conseguire gli obiettivi specificati;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(c) nominare il Direttore Generale e definire il suo contratto di impiego; controllare le sue prestazioni e licenziare il Direttore Generale se le sue prestazioni sono inadeguate;

(d) approvare il quadro generale organizzativo dell'Istituto;

(e) approvare le politiche relative al personale, compresi i parametri salariali e le indennità;

(f) determinare le priorità relative agli elementi principali nell'ambito e tra i programmi dell'Istituto;

(g) approvare il programma dell'Istituto ed il bilancio preventivo del Rapporto Annuale dell'Istituto;

(h) assumersi la responsabilità dell'efficienza economica dell'Istituto, della sua integrità finanziaria e della sua solvibilità;

(i) nominare un revisore dei conti esterno e approvare il piano annuale di revisione dei conti;

(j) approvare una politica di investimenti e controllarne l'attuazione;

(k) soprintendere a richieste di prestito importanti e ad ampliamenti consistenti, ivi compreso l'acquisto delle principali attrezzature, nonché la cessione di beni importanti;

(l) assicurare che l'Istituto svolga le sue attività in conformità con le politiche generali applicabili a tutto il sistema, stabilite dal CGIAR;

(m) assicurare che sia data debita considerazione alle raccomandazioni ed ai suggerimenti formulati dai resoconti approvati dal CGIAR relativi alla gestione ed alle attività dell'Istituto;

(n) assicurare che i membri del Consiglio non abbiano conflitti di interessi;

(o) vigilare sulla composizione del Consiglio in considerazione delle qualifiche tecniche necessarie per adempiere a tutta la gamma delle responsabilità, controllare le prestazioni dei suoi membri e valutare le sue prestazioni;

(p) svolgere ogni altra attività che possa essere considerata necessaria, adeguata ed adatta per il conseguimento di ciascuno o di tutti gli scopi dell'Istituto, come stabilito all'Articolo 3.

(iii) Il Consiglio può designare un Comitato esecutivo di suoi membri. Tale Comitato avrà capacità di agire per conto del Consiglio, nel periodo interinale tra le riunioni del Consiglio, sulle questioni che gli saranno delegate. Nella riunione successiva, sarà fatto rapporto su tutti i provvedimenti interinali adottati dal Comitato esecutivo.

(iv) Il Consiglio può istituire ogni altro Comitato ausiliario che ritenga necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 10 Votazioni del Consiglio

Le votazioni del Consiglio di Amministrazione saranno regolate come segue:

(a) ciascun membro del Consiglio esprimerà un voto, tranne il membro nominato dalla FAO, il quale, su richiesta della FAO, è membro non votante;

(b) le decisioni del Consiglio saranno adottate dalla maggioranza dei membri presenti votanti, salvo se diversamente specificato nella presente Costituzione.

Articolo 11 Procedura del Consiglio

(i) Il Consiglio eleggerà un membro quale Presidente. Il periodo di carica normale del Presidente è di tre anni. Il Consiglio può rieleggere il suo Presidente per un secondo periodo di carica non superiore a tre anni.

(ii) Il Consiglio si riunirà almeno un volta l'anno.

(iii) Il Consiglio adotterà il proprio regolamento interno.

(iv) La maggioranza dei membri costituirà il quorum per le riunioni del Consiglio.

Articolo 12 Nomina del Direttore Generale

La nomina del Direttore Generale dell'IPGRI, il suo periodo di carica ed ogni cessazione motivata saranno decise da una maggioranza di due terzi di tutti i membri votanti del Consiglio.

Articolo 13 Funzioni e poteri del Direttore Generale

(i) Il Direttore Generale è responsabile dinanzi al Consiglio per le attività e la gestione dell'IPGRI e per assicurare che i suoi programmi ed obiettivi siano adeguatamente sviluppati e realizzati. Egli/ella è il capo dei funzionari dirigenti dell'Istituto.

(ii) Il Direttore Generale attuerà le politiche decise dal Consiglio, seguirà le linee guida stabilite dal Consiglio per il funzionamento dell'Istituto e svolgerà le direttive del Consiglio. Più specificamente, il Direttore Generale, sotto la supervisione del Consiglio:

(a) elaborerà un piano strategico per il funzionamento dell'Istituto, mantenendo questo piano sotto continuo controllo;

(b) elaborerà programmi e presenterà bilanci in conformità con le prassi stabilite nell'ambito del CGIAR, e preparerà il Rapporto Annuale dell'Istituto;

(c) sovrintenderà alla pianificazione ed alla direzione delle attività relative alle risorse fitogenetiche dell'Istituto, al fine di assicurare la programmazione effettiva e l'attuazione del progetto, nonché l'analisi e la valutazione dei programmi in corso, dando prova di discernimento e di ampiezza di vedute nella elaborazione delle strategie per i programmi futuri;

(d) recluterà ed amministrerà personale altamente qualificato;

(e) conserverà e metterà a disposizione del Consiglio e di altre parti appropriate la contabilità finanziaria ed altre scritture in forma aggiornata;

(f) farà effettuare annualmente una verifica delle scritture finanziarie da parte di revisori indipendenti;

(g) fornirà consulenze al Presidente del Consiglio su questioni importanti che si riferiscono all'Istituto;

(h) eserciterà ogni altra funzione che gli/le verrà delegata dal Consiglio.

(iii) Il Direttore Generale è il rappresentante legale dell'IPGRI. Egli/ella firmerà tutti gli atti, contratti, accordi, trattati ed altri documenti legali necessari ai fini di una normale gestione dell'Istituto. Il Consiglio può stabilire la misura in cui tali poteri possono essere delegati dal Direttore Generale. I contratti, gli accordi ed i trattati che interessano la gestione, gli obiettivi, l'ubicazione, l'ampliamento o lo scioglimento dell'IPGRI, ovvero questioni importanti relative ai rapporti con il paese ospite, saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio.

Articolo 14 Personale

(i) Il personale sarà nominato dal Direttore Generale in base al regolamento del personale approvato dal Consiglio.

(ii) Il criterio principale per l'assunzione del personale e per la determinazione delle condizioni di impiego sarà quello di garantire i massimi livelli di qualità, efficienza, competenza ed integrità.

(iii) I parametri salariali, l'assicurazione, gli schemi pensionistici ed ogni altra condizione di impiego saranno stabiliti nel regolamento del personale e saranno in linea di massima paragonabili ed in linea con quanto previsto da altri organismi nell'ambito del sistema CGIAR.

Articolo 15 Finanziamenti

(i) Il nucleo del bilancio dell'IPGRI sarà finanziato dai membri del CGIAR. Le operazioni finanziarie dell'Istituto saranno regolamentate da norme finanziarie adottate dal Consiglio in conformità con i principi stabiliti dal CGIAR. L'Istituto è altresì autorizzato a ricevere contributi da altre fonti, per finanziare operazioni non coperte dal nucleo del bilancio.

(ii) Il bilancio dell'Istituto è approvato annualmente dal Consiglio e sottoposto all'avallo del CGIAR.

(iii) Una completa revisione finanziaria delle operazioni dell'Istituto sarà effettuata su base annuale da una società internazionale di revisione dei conti indipendente, nominata dal Consiglio su raccomandazione del Direttore Generale. Il Direttore Generale metterà a disposizione del Consiglio, nonché del CGIAR, i risultati di tale revisione dei conti, per suo esame ed approvazione.

Articolo 16 Rapporti con il CGIAR

L'IPGRI è parte integrante del sistema CGIAR e partecipa a pieno titolo al sistema. In quanto tale, l'Istituto sottoporrà al CGIAR il suo programma e bilancio annuali, che saranno reciprocamente concordati dal CGIAR e dall'Istituto. Inoltre, il programma e la gestione dell'Istituto saranno sottoposti ad una periodica revisione di un gruppo di revisione indipendente, designato congiuntamente dal Comitato di Consulenza Tecnica del CGIAR e dal Segretariato del CGIAR.

Articolo 17 Rapporti con altre organizzazioni

(i) Al fine di conseguire i suoi obiettivi nella maniera più efficiente, l'IPGRI può stipulare accordi di stretta collaborazione con organizzazioni, fondazioni ed agenzie pertinenti internazionali, nazionali o regionali.

(ii) I rapporti dell'Istituto con la FAO' sono disciplinati dal Memorandum d'Intesa di cooperazione al programma, firmato dalla FAO e dall'IBPGR il 21 settembre 1990, tenendo conto delle modifiche che possono esservi di tanto in tanto apportate.

Articolo 18 Diritti, privilegi ed immunità

(i) L'IPGRI prenderà accordi con il paese ospite per garantire che l'Istituto, i membri del suo personale ed i visitatori ufficiali godano nel territorio del paese ospite degli stessi diritti, privilegi ed immunità solitamente accordati alle altre Organizzazioni Internazionali, ai loro funzionari, al personale ed ai visitatori ufficiali. Tali diritti, privilegi ed

immunità saranno specificamente definiti in un Accordo di Sede con il paese ospite.

(ii) Allo stesso modo l'IPGRI può, in conformità con l'Articolo 2 del presente strumento, stipulare accordi con gli altri paesi in cui esso opera, al fine di concedere all'IPGRI, ai suoi rappresentanti ed ai membri del personale i privilegi e le immunità necessari a tale lavoro.

(iii) I privilegi e le immunità di cui ai paragrafi precedenti dovranno essere concessi unicamente per garantire in ogni circostanza il funzionamento senza intralcio dell'IPGRI, nonché la completa indipendenza delle persone cui tali privilegi ed immunità sono accordati.

Articolo 19 Emendamenti

La presente Costituzione può essere emendata dal Consiglio a maggioranza di tre quarti di tutti i membri votanti del Consiglio, a condizione che la notifica di tali proposte di emendamento, insieme con il testo completo, sia stata inviata per posta a tutti i membri del Consiglio almeno otto settimane prima della riunione, ovvero che tutti i membri del Consiglio non abbiano deciso di derogare a tale notifica. Ogni emendamento alla Costituzione sarà sottoposto anche all'approvazione del CGIAR.

Articolo 20 Scioglimento

(i) Sotto riserva dell'approvazione del CGIAR, l'IPGRI può essere disciolto da una maggioranza di tre quarti di tutti i membri votanti del Consiglio, qualora sia stato appurato che gli scopi dell'IPGRI sono stati raggiunti in misura soddisfacente, o qualora sia stata determinata l'incapacità dell'IPGRI a funzionare efficacemente.

(ii) In caso di scioglimento, i beni dell'IPGRI situati nel paese ospite o in altri paesi saranno ceduti a tali paesi per essere utilizzati per scopi analoghi o distribuiti ad istituzioni che hanno finalità analoghe a quelle dell'IPGRI nei rispettivi paesi, previo accordo tra il Governo di quei paesi ed il Consiglio, di concerto con il CGIAR.